Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1763.
3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re e Imperatore, in udienza del 24 settembre 1936-XIV, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per il corrente esercizio finanziario, rendonsi necessarie nuove o maggiori assegnazioni, del complessivo ammontare di L. 14.490.000, in vista di occorrenze urgenti ed inderogabili che di seguito si accennano:

Ministero delle finanze:

Lire 1.250.000 in corrispondenza della prima metà del contributo integrativo accordato all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

Lire 100.000 per sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini;

Lire 310.000 per sovvenzioni a favore di mutilati ed invalidi di guerra.

Ministero delle colonie:

Lire 80.000 per l'acquisto delle medaglie commemorative della campagna italo-etiopica assegnate ai componenti il Corpo d'armata eritreo.

Ministero di grazia e giustizia:

Lire 200.000 per quote arretrate di fitto di locali, adibiti a carceri giudiziarie in Trapani, a seguito del componimento di vertenza insorta tra l'Amministrazione della giustizia e quell'Amministrazione provinciale.

Ministero degli affari esteri:

Lire 450.000 per contributo all'Università di Camerino;

Lire 1.000.000 per spese inerenti al rilievo topografico dell'Albania;

Lire 600.000 per sovvenzioni ad istituzioni all'estero.

Ministero dell'interno:

Lire 10.500.000 per aumento del fondo relativo a spese del servizio d'investigazione politica.

Alle accennate occorrenze si provvede, per deliberazione del recente Consiglio dei Ministri e con l'osservanza delle norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento, della somma in complesso occorrente, dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37 sono disponibili L. 39.900.190;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 268 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1936-1937, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di lire quattordicimilioni quattrocentonovantamila (L. 14.490.000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 37 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . . L.	1.250.000
Cap. n. 438 (aggiunto - in conto competenza) — Sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini . . . . »	100.000
Cap. n. 439 (aggiunto - in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra . . . . . L.	310.000
Ministero di grazia e giustizia:	
Cap. n. 47 — Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . »	200.000
Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 69-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato alla Università di Camerino . . . . »	450.000
Cap. n. 86 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per il rilievo topografico dell'Albania . . . »	1.000.000
Cap. n. 91 (aggiunto - in conto competenza) — Sovvenzioni ad istituzioni all'estero . . . . »	600.000
Ministero delle colonie:	
Cap. n. 24-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per l'acquisto delle medaglie commemorative della campagna italo-etiopica assegnate ai componenti il Corpo d'armata eritreo . . . . »	80.000
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 81 — Spese per il servizio d'investigazione politica . . . . »	10.500.000
Totale . . . L.	14.490.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1764.
Approvazione delle varianti al piano di sistemazione di via Roma in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930-VIII, n. 976, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 6, concernente provvedimenti per l'allargamento della via Roma, in Torino, e per il risanamento dei quartieri adiacenti;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 354, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 838, che modifica l'art. 3 della su citata legge;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dichiarare di pubblica utilità alcune varianti del progetto dei detti lavori e di dettare le relative norme di attuazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvate le modificazioni del piano di sistemazione della via Roma in Torino, quali risultano dalla planimetria in iscala 1:750 la quale, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici e allegata al presente decreto quale parte integrante, sarà depositata all'Archivio di Stato.

Sono approvate le varianti degli articoli 3, 4, 6 e 7 del relativo regolamento di attuazione, sancito con R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, giusta il testo che vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, ed unito al presente decreto, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2. — Sono estese alle varianti del piano suddetto tutte le disposizioni delle su citate leggi 6 gennaio 1931, n. 6, e 4 giugno 1931, n. 838, nonchè il termine di attuazione fino al 3 luglio 1938.

Art. 3. — Per l'attuazione degli slarghi verso via Mazzini e verso corso Oporto compresi nel progetto di cui all'art. 1, è assegnato il termine fino al 5 aprile 1958.

Art. 4. — I fabbricati che saranno ricostruiti entro otto anni dall'entrata in vigore del presente decreto, in dipendenza delle demolizioni previste per i lavori di cui all'art. 3, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto di fabbricati da demolire per l'esecuzione del piano di cui all'articolo 3, sono stabilite nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 97. — MANCINI.

Varianti al regolamento approvato col R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, contenente le norme tecniche per la esecuzione del piano di allargamento della via Roma e di risanamento e sistemazione organica dei quartieri adiacenti nella città di Torino per il tratto fra piazza San Carlo e piazza Carlo Felice.

Art. 3. — Gli edifici d'angolo allo sbocco della piazza Carlo Felice dovranno conservare la loro fisonomia attuale architettonica per una profondità di risvolto sulla nuova via Roma pari a quella dei portici della piazza stessa. Verso la via Roma e le vie XXIV Maggio e Andrea Doria detti edifici comprenderanno tre piani sopra i portici ed un piano arretrato.

Art. 4. — Nella zona tra piazza San Carlo e piazza Carlo Felice i nuovi edifici degli isolati intermedi verso via Roma e verso lo slargo retrostante alle Chiese dovranno avere un'architettura uniforme almeno nelle loro linee principali, con ricorrenza dei cornicioni allo stesso livello per ogni isolato.

Art. 6. — I portici della via Roma nel tratto tra piazza San Carlo e piazza Carlo Felice dovranno essere sostenuti da colonne di granito o di altra pietra equivalente, avere tutti la medesima larghezza di m. 6,30 dal filo interno di fabbricazione all'allineamento stradale ed eguale altezza negli stessi isolati ed in ogni caso non inferiore a m. 7,50.

I due sottopassaggi tra la piazza San Carlo e la via Roma dovranno avere la larghezza di circa m. 14 ed essere costruiti con quelle modalità che saranno determinate dal Comune coll'approvazione dei progetti di esecuzione.

Art. 7. — L'altezza dei nuovi edifici verso via Roma non potrà essere inferiore ai m. 18.

Gli isolati adiacenti alla piazza San Carlo potranno avere solo cinque piani fuori terra e cioè tre soli piani sopra i portici; il quinto piano dovrà però, se eseguito, essere arretrato verso la piazza suddetta e verso la via Roma, ed opportunamente mascherato da apposito attico.

Gli isolati non adiacenti alla piazza San Carlo, fra lo slargo retrostante alle Chiese e le vie Andrea Doria e XXIV Maggio, potranno avere verso la via Roma sette piani fuori terra e cioè cinque piani sopra i portici, di essi però il sesto, ed il settimo, se eseguiti, dovranno essere arretrati, rispettivamente di m. 2 e di m. 4 dal filo di fabbricazione.

L'altezza della gronda sopra il quinto piano fuori terra non dovrà superare i metri 21,30.

Il numero dei piani e l'altezza alla gronda dovranno essere costanti per tutta la facciata di ogni isolato verso la via Roma e nei relativi risvolti per una profondità di almeno m. 14.

Verso le altre vie oltre ai risvolti di via Roma, l'Amministrazione potrà consentire a suo esclusivo giudizio e nei limiti che riterrà di fissare caso per caso, deroghe alle vigenti disposizioni del regolamento edilizio e di igiene per quanto riguarda l'altezza delle case, il numero dei piani e la copertura dei cortili, sempre quando questi ultimi risultino aperti per una larghezza non inferiore a metri 2.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1765.
Disciplina dell'opera degli istruttori premilitari e postmilitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, recante norme sull'istruzione premilitare;

Vista la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2151, relativa all'istituzione della istruzione postmilitare;

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, relativa all'assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione premilitare e postmilitare;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, contenente modificazioni al testo unico predetto delle leggi sullo stato dei sottufficiali e la istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo *C* per l'amministrazione centrale della guerra;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare in ogni tempo, e specialmente nelle attuali contingenze, il numero indispensabile di istruttori premilitari e postmilitari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, graduati di truppa e specializzati del Regio esercito sono vincolati dall'atto del loro congedamento, fino al compimento del 32° anno di età, a prestare servizio gratuitamente in qualità di istruttori premilitari e postmilitari presso la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale o presso i Fasci Giovanili di Combattimento, oppure in quei corsi speciali che fossero indetti dal Ministero della guerra.

Art. 2. — In base a disposizioni che saranno emanate dal Ministero per la guerra, gli ufficiali di complemento, sottufficiali, graduati di truppa e specializzati, che avranno prestato utilmente l'opera loro nei corsi d'istruzione premilitare e postmilitare, godranno dei seguenti vantaggi:

a) se sottufficiali, graduati o specializzati di truppa, totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o adeguata riduzione di durata di tali richiami;

b) se ufficiali di complemento, dispensa dal corso di istruzione stabilito per l'avanzamento e dagli eventuali richiami alle armi per istruzione limitatamente all'anno in cui hanno prestato o prestano servizio in qualità di istruttori.

Art. 3. — Il Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, ha facoltà di emanare disposizioni per l'avanzamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo, istruttori premilitari e postmilitari, in analogia alle vigenti disposizioni relative all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa alle armi. In deroga a tali disposizioni, viene data facoltà al Ministro per la guerra di conferire la nomina diretta al grado di sergente a soldati e caporali in congedo che siano in possesso di una licenza di scuola media inferiore, e che abbiano esercitato, almeno per un anno, le funzioni di istruttore premilitare e postmilitare.

Art. 4. — I militari investiti delle funzioni di istruttori, a norma dell'art. 1 del presente decreto, sono considerati, ad ogni effetto, come richiamati alle armi senza assegni; fermo il disposto dell'art. 4 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, si applicano ad essi, qualora, senza giustificato motivo, omettano di presentarsi per il servizio di istruzione o se ne allontanino dopo essersi presentati, le stesse disposizioni stabilite per gli obbligati all'istruzione postmilitare dai capoversi 3°, 4° e 5° dell'art. 1 e dall'art. 2 della legge predetta, e anche in detti casi di assenza ingiustificata dal servizio sono ad essi estese le disposizioni dell'art. 5 della legge medesima. Nondimeno i reati suindicati di assenza arbitraria e ogni altro per il quale il codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, commessi, dai militari investiti delle funzioni di istruttore, nelle condizioni indicate dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sono puniti a richiesta del comandante del distretto militare. Per ogni altro reato, il comandante del distretto rimette rapporto alla competente autorità giudiziaria.

Art. 5. — All'art. 4 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, è aggiunto il seguente capoverso:

« La facoltà accordata al giudice a norma del capoverso precedente può essere esercitata anche nei casi preveduti dal comma 3° dell'art. 1 e dal comma 3° dell'art. 2 della presente legge ».

Art. 6. — Nei casi in cui la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, stabilisce la pena dell'ammenda o quella del carcere militare, il giudice ha facoltà di dichiarare che alla pena da lui pronunciata è sostituita una riprensione giudiziale. La stessa disposizione si applica nei casi in cui il giudice non creda di avvalersi, a norma della precitata legge, della facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento, adatto alle particolari condizioni della persona e alle circostanze del fatto, che, intorno ai precetti della legge violata, e alle conseguenze del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole in pubblica udienza.

Se il condannato non si presenta all'udienza fissata per la riprensione, o non l'accolga con rispetto, è applicata la pena inflitta per il reato commesso; in ogni altro caso, il giudice può sempre ordinare che, nei certificati del casellario spediti a richiesta dei privati, non si faccia menzione della condanna.

Art. 7. — Agli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare e ad ogni altra persona soggetta per determinati reati alla legge penale militare e alla giurisdizione militare in dipendenza del servizio di istruzione premilitare o postmilitare, che si trovano detenuti negli stabilimenti militari di pena, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per gli stabilimenti stessi relativamente agli appartenenti a corpi ordinati militarmente.

Art. 8. — Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare con suo decreto, di concerto con i Ministri interessati, le norme applicative del presente decreto.

Art. 9. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1766.
Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1936-1937 per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1087;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1936-37, è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. n. 254 — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. . . . . . L. 5.000.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1767.
Radiazione dal quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « N. 57 ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore « N. 57 », affondato il 6 maggio 1936, è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato con la data del 7 maggio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV, n. 1768.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore della Provvidenza e della Immacolata Concezione con sede in Roma.

N. 1768. R. decreto 14 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Italiana (con sede in Roma) via Trionfale n. 195 — dell'Istituto delle Suore della Provvidenza e della Immacolata Concezione con Casa generalizia a Champion (Belgio), e viene autorizzato il trasferimento a favore della Provincia medesima di immobili del valore complessivo di L. 2.140.000, dall'Ente stesso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1769.
Liquidazione del patrimonio dell'Istituto italiano del libro.

N. 1769. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto alla liquidazione del patrimonio dell'Istituto italiano del libro, per cessazione di attività.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1770.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione scolastica « Premio degli Eroi », in Lecce.

N. 1770. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione scolastica « Premio degli Eroi » presso il Regio istituto magistrale di Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1771.
Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia della Chiesa di San Siro in Bionzo, frazione del comune di Costigliole di Asti (Asti).

N. 1771. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 1° ottobre 1935, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Siro in Bionzo, frazione del comune di Costigliole d'Asti (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 settembre 1936-XIV.
Nomina del liquidatore unico per la Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, numero 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il R. decreto 14 maggio 1934-XII, con il quale si provvedeva allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania), ed alla nomina di un Comitato di liquidatori composto dei signori Montemagno Francesco fu Antonio, dott. Giuseppe Carfì e dott. Carlo Coniglio;
Considerato che i predetti membri del Comitato di liquidazione hanno rinunciato all'incarico surriferito;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa agraria predetta si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni dei signori Montemagno Francesco fu Antonio, dott. Giuseppe Carfì e dott. Carlo Coniglio dall'incarico di liquidatori della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania), ed in loro vece è nominato liquidatore unico il cav. uff. rag. Saverio Bianco, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3942)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 settembre 1936-XIV.
Nomina del liquidatore unico per la Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di S. Biagio Platani (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, numero 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1934-XII, con il quale si provvedeva allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di S. Biagio Platani (Agrigento), nonchè alla nomina a liquidatori dei signori dott. De Gregorio Rosolino di Salvatore e Calderone Salvatore di Michelangelo;
Considerato che il predetto dott. De Gregorio ha rinunciato all'incarico surriferito;
Ritenuta la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa agraria suddetta si svolga con la dovuta regolarità e speditezza;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. De Gregorio Rosolino di Salvatore dall'incarico di liquidatore della Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di S. Biagio Platani (Agrigento); ed in sostituzione sua e del sig. Calderone Salvatore, è nominato liquidatore unico l'avv. Giuseppe Zanchi, con le attribuzioni e i poteri di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3943)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 settembre 1936-XIV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Biagio Platani (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, numero 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto 4 aprile 1935-XIII del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con il quale il dott. Guarnaccia Girolamo fu Felice veniva nominato liquidatore unico della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Biagio Platani (Agrigento);
Considerato che il predetto dott. Guarnaccia ha rinunziato all'incarico surriferito a causa del suo richiamo in servizio militare;
Ritenuta la necessità di provedere a che la liquidazione della Cassa agraria suddetta si svolga con la dovuta regolarità e speditezza;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Guarnaccia Girolamo fu Felice da liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Biagio Platani (Agrigento); ed in sua vece è nominato liquidatore l'avvocato Giuseppe Zanchi, con le attribuzioni ed i poteri di cui alle predette leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

(3944) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 settembre 1936-XIV.
Nomina del liquidatore unico per la Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Pescolamazza (Benevento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, numero 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che l'assemblea generale dei soci della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Pescolamazza (Benevento), deliberava in data 19 aprile 1931-IX, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cassa stessa, nominando un apposito Comitato di liquidatori;
Considerato che la liquidazione della Cassa suddetta non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;
Considerata, pertanto, la necessità di sostituire i predetti liquidatori;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

In sostituzione del Comitato dei liquidatori della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Pescolamazza (Benevento), è nominato liquidatore unico il sig. rag. Nazzareno Costanzo, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

(3945) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ISTITUTI DI PREVIDENZA
Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

78ª Estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 5 della parte 2ª, libro 2 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità degli articoli 38 e 39 del

regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 5 novembre 1936-XV, cominciando alle ore 9, si procederà, in una sala a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso in via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle tre urne contenenti le cartelle ordinarie 4 % vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 10.817 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.163.400 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale con scadenza nel 2° semestre 1936, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 169,26 restano disponibili L. 96,31, da conteggiarsi nell'estrazione del 1° semestre 1937;

b) estrazione a sorte, dalla seconda urna, di schede in rappresentanza di n. 4214 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 842.800 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità con scadenza nel 2° semestre 1936, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 196,33 restano disponibili L. 127,08, da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1937;

c) estrazione a sorte, dalla terza urna, di schede in rappresentanza di n. 4014 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 802.800 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale con scadenza nel 2° semestre 1936 avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 12,95 restano disponibili L. 120,01, da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1937.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 77ª estrazione (maggio 1936) e rimborsati.

Alle operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: BONANNI.

(3948)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 settembre 1936-XIV - N. 194.

Dal 28 settembre al 5 ottobre 1936-XIV, Borse chiuse.

S. U. A. (Dollaro)	12,715
Inghilterra (Sterlina)	64,46
Francia (Franco)	83,70
Svizzera (Franco)	414 —
Argentina (Peso carta)	3,62
Austria (Shilling)	2,3981
Belgio (Belga)	2,1485
Canadà (Dollaro)	12,73
Cecoslovacchia (Corona)	52,62
Danimarca (Corona)	2,8825
Germania (Reichsmark)	5,1090
Grecia (Dracma)	11,60
Jugoslavia (Dinaro)	28,79
Norvegia (Corona)	3,1675
Olanda (Fiorino)	8,6281
Polonia (Zloty)	239,75
Spagna (Peseta)	—
Svezia (Corona)	3,2488
Rendita 3,50 % (1906)	76,125
Id. 3,50 % (1902)	72,625
Id. 3 % lordo	52,925
Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,925
Obbl. Venezie 3,50 %	88,075
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,775
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,825
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,80
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,825
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 Mod. 168-T — Data: 22 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Rovigo — Intestazione: De Marchi Luigi fu Eugenio, residente a Bosaro (Rovigo) — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 - Titolo 5% Littorio. Capitale L. 100, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3742)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 424 Mod. 168 T. — Data: 24 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale Messina — Intestazione: Auditore Gaetano fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: Consolidato 5 % — Capitale: L. 100, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2574 *bis* Mod. 168 T. — Data: 8 maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Cirocchi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 cartella — Ammontare della rendita: 5 % Littorio — Capitale 500, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 379 Mod. 168 T. — Data: 24 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Pede Biagio fu Gennaro, notaio in Vinchiaturo (Campobasso) — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle — Ammontare della rendita: 5 % Littorio — Capitale: L. 2200, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3689)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 9156 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Garibotti Angelo fu Giovanni, domiciliato a Buenos Aires — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 20945 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 6 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Durante Antonino fu Antonio — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè se l'opponente ne fosse in possesso, i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3168)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione dei premi per i Buoni del Tesoro novennali 1940 - 1941 e 1943.

Si notifica che il giorno 27 ottobre 1936-XIV, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, in via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni per l'assegnazione dei premi da L. 1.000.000 e da L. 500.000 ai Buoni del Tesoro novennali 5 % delle cinque serie scadenti nel 1940, autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, e delle quattro serie scadenti nel 1941, autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332; e ai Buoni del Tesoro novennali 4 % delle sette serie scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, e delle due serie, pure scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000, relativi ai Buoni del Tesoro novennali 1940 e 1941 e di quelli da L. 100.000 relativi ai Buoni del Tesoro novennali 1943 su indicati, verrà proseguito, nello stesso locale, nei giorni 29 ottobre e successivi alle ore 10.

Il giorno 24 dello stesso mese di ottobre, alle ore 10, pure in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra. Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931-IX, ed ove non siano terminate nel detto giorno 24 ottobre, continueranno nel giorno 26, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3951)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina della Commissione per i lavori delle Conferenze internazionali telegrafica, telefonica e delle radiocomunicazioni.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 19 settembre 1936-XIV, la Commissione alla quale è affidato lo studio delle proposte di modificazioni ai regolamenti internazionali telegrafico, telefonico e delle radiocomunicazioni, è così composta:

Gr. uff. Giuseppe Gneme, capo servizio, ispettore generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico, presidente;

Membri per la Sezione delle radiocomunicazioni:

Cav. ing. Albino Antinori, ispettore tecnico principale poste e telegrafi;
Cav. Amedeo Ceruti, capo ufficio, Amministrazione poste e telegrafi;
Cav. uff. dott. Edgardo Cotellessa, capo ufficio dei servizi postali ed elettrici, Ministero colonie;
Cav. uff. Luigi Sacco, maggiore generale, capo reparto studi ed esperienze del genio;
Comm. Carlo Matteini, colonnello Armi armamenti navali;
Cav. Giovanni Oliva, capitano di corvetta;
Comm. Mario Infante, colonnello pilota Arma aeronautica;
Comm. Alessandro Vercelloni, tenente colonnello Arma aeronautica;
Cav. Luigi Ricci, tenente colonnello di porto.

Membri per la Sezione telegrafica e telefonica:

Cav. Domenico Cerquitella, vice ispettore poste e telegrafi;
Cav. Amedeo Ceruti, predetto;
Cav. uff. dott. Edgardo Cotellessa, predetto;
Cav. Dino Achilli, impiegato amministrativo di 2ª classe Azienda telefoni Stato.

(3947)

MINISTERO DELLA GUERRA

ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE — Div. 2ª - Sez. 1ª

Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI possono ottenere il brevetto di conformità.

Il Ministero della guerra rende noto che i seguenti tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli nuovi, soddisfacenti, rispettivamente, alle condizioni richieste dal R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità per il triennio 1937-1938-1939, ai sensi del R. decreto stesso.

Autocarri pesanti:

Autocarri tipo 633 N. della ditta Fiat di Torino;
Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino;
Autocarro tipo D. 80 M. N. della ditta Isotta Fraschini di Milano;
Autocarro O. M. tipo 1 C.R.D. della Soc. An. O. M. di Brescia;
Autocarro O. M. tipo 3 B.O.D. della Soc. An. O. M. di Brescia;

Trattori agricoli:

Trattrice agricola P. 4 M 40 HP della Motomeccanica di Milano;
Trattrice agricola a cingolo tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena;
Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena;
Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Soc. Motomeccanica di Milano.

I premi di buona manutenzione contemplati negli articoli 14 e 15 del citato R. decreto n. 1449 per i suddetti autocarri a trattori per il triennio 1937-1938-1939 sono stabiliti nella seguente misura:

Autocarri pesanti:

Autocarro tipo 633 N. della ditta Fiat di Torino	L.	1.500
Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino	»	2.000
Autocarro tipo D. 80 della ditta Isotta Fraschini di Milano	»	1.800
Autocarro O. M. tipo 1 C.R.D. della Società An. O. M. di Brescia	»	1.300
Autocarro O. M. tipo 3 B.O.D. della Società An. O. M. di Brescia	»	1.100

Trattori agricoli:

Trattore agricolo P. 4 M. 40 HP della Società Motomeccanica di Milano	L.	1.500
Trattrice agricola a cingoli tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena	»	1.500
Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena	»	1.350
Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Soc. Motomeccanica di Milano	»	1.000

(3946)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Faleria (Viterbo).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, il sig. Alberto Corsetti di Antonio è stato nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Faleria (Viterbo).

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Altidona (Ascoli Piceno).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, il sig. Verdecchia Agelberto fu Giulio è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Altidona (Ascoli Piceno).

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monsano (Ancona).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, il sig. Bellagamba Ernesto fu Pietro è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monsano (Ancona).

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Larino (Campobasso).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, il sig. Nicola Anacoreta fu Ilarione è stato nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Larino (Campobasso).

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di Credito agrario di Ripi (Frosinone).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Ripi (Frosinone) ed il sig. dott. Aldo Vignolo è stato nominato commissario straordinario della Cassa comunale medesima.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Ciciliano (Roma).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di Credito agrario di Ciciliano (Roma) ed il sig. Antonio Grelli di Luigi è stato nominato commissario straordinario della Cassa medesima.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Gonnesa (Cagliari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Gonnesa (Cagliari) e il sig. Ado Angeli è stato nominato commissario straordinario della Cassa medesima.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Termoli (Campobasso).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Termoli (Campobasso) ed il sig. Nicola Pace è stato nominato commissario straordinario della Cassa medesima.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Monteodorisio (Chieti).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Monteodorisio (Chieti) ed il sig. Alfonso De Cristofaro di Celideo è stato nominato commissario straordinario della Cassa medesima.

(3950)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte degli esami di idoneità per la promozione al grado di primo ispettore metrico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale in data 15 giugno 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio successivo con il quale vennero indetti gli esami di idoneità per la promozione al posto di primo ispettore metrico (grado 9°, gruppo *B*) nel ruolo del personale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di idoneità per la promozione al grado di primo ispettore metrico, indetti con il succitato decreto, avranno luogo in Roma nei giorni 14, 15 e 16 ottobre p. v.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3952)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.